



Repubblica di Lumenaria

Legge costituzionale n. 3 del 27 Agosto 2021 – Norme complementari dell'articolo 25 della Costituzione

Articolo 1

In caso di dimissioni anticipate del Presidente del Consiglio e conseguente fine mandato dei Ministri, il Governo rimane in carica fino a nomina del nuovo esecutivo, per il disbrigo degli affari correnti.

Articolo 2

Durante il periodo di transizione il Governo non può esercitare l'iniziativa legislativa e non può emanare decreti legge; non può disporre delle nomine governative che la legge attribuisce all'esecutivo o alla Presidenza del Consiglio; non può rimuovere dalla propria carica le figure istituzionali di nomina governativa.

Articolo 3

Esclusivamente in casi di comprovata e straordinaria urgenza, vidimata dal Senato della Repubblica, il Governo può emanare decreti speciali della durata strettamente necessaria alla risoluzione dell'urgenza.